Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 12 gennaio 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **1034.**

Rettifica della misura dell'indennità di servizio penitenziario spettante agli applicati, coniugati, e qualifiche corrispondenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura mensile lorda dell'indennità di servizio penitenziario prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, a favore degli applicati, coniugati, e qualifiche corrispondenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, è rettificata in lire 7.600 a decorrere dal 1° marzo 1966.

Art. 2.

All'onere di lire 2.541.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1969, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1168 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per lo stesso anno finanziario.

All'onere annuo di lire 702.240 a carico dei successivi esercizi finanziari si provvederà mediante riduzione dei capitoli dei medesimi esercizi corrispondenti a quello sopra indicato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GAVA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. **1035.**

Approvazione del nuovo statuto dell'istituto nazionale di coniglicoltura « Carlo Pacchetti », con sede in Alessandria.

N. 1035. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'istituto nazionale di coniglicoltura « Carlo Pacchetti », con sede in Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 188. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1969, n. **1036.**

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine, con sede centrale in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1036. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I. R.C.), con sede centrale in Roma, viene autorizzata ad acquistare dall'impresa Gino e ing. Enzo Cossio il primo piano della superficie complessiva di mq. 182, costituito da uffici del fabbricato sito in Udine, piazzale XXVI Luglio, costruito di recente nel terreno identificato nelle mappe del nuovo catasto terreni al foglio n. 48 particella 96 1/3, 96-*a*, 97-*a*, 580-*c*, 581-*b* e 582-*a*.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 182. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1969, n. **1037.**

Autorizzazione alla fondazione « Giorgio Cini », con sede in Venezia, ad accettare tre donazioni.

N. 1037. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Giorgio Cini », con sede in Venezia, viene autorizzata ad accettare le seguenti tre donazioni:

1) la donazione disposta dalla signora Elsa Olivieri Sangiacomo vedova Respighi al fine di costituire il « Fondo Ottorino Respighi », in omaggio alla memoria del Maestro, come da atto a rogito dott. Giovanni Candiani, notaio residente in Venezia, in data 11 luglio 1967, n. 29089 di repertorio; la liberalità anzidetta ha per oggetto: *a*) i libri, le pubblicazioni, le lettere e i documenti costituenti l'archivio del Maestro Ottorino Respighi, le stampe, i quadri e i mobili di cui agli elenchi allegati sotto le lettere *A* e *B* del citato atto notarile; *b*) la nuda proprietà dei diritti di autore ed ogni altro provento derivante dalla esecuzione, adattamento e pubblicazione delle opere di Ottorino Respighi, di cui agli elenchi allegati sotto le lettere *C* e *D* del medesimo atto notarile, essendosi la donante riservato il relativo diritto di usufrutto totale vitalizio; la donazione ammonterebbe a L. 20.780.000;

2) la donazione disposta dalla menzionata signora Elsa Olivieri Sangiacomo vedova Respighi al fine di incrementare il patrimonio del « Fondo Ottorino Respighi », destinato a far vivere nelle future generazioni il ricordo del Maestro attraverso manifestazioni di alto livello artistico e culturale fra i quali, in particolare, la costituzione del « Quartetto Respighi della fondazione Giorgio Cini », come da atto a rogito del suindicato notaio dott. Giovanni Candiani, in data 15 settembre 1967, n. 29486 di repertorio; detta liberalità ha per oggetto la nuda proprietà di n. 4000 azioni (del valore complessivo di lire 4 milioni) della « Società immobiliare Villa ai Pini - Società per azioni » con sede in Roma e di n. 250 azioni (del valore complessivo di L. 250.000) della Società « Residenza al Parco - Società per azioni », con sede in Roma, essendosi la donante riservato il relativo usufrutto totale vitalizio; le azioni di cui innanzi sono descritte nel citato atto notarile;

3) la donazione disposta dal signor Pierre Le Bas con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Candiani, in data 24 giugno 1967, n. 28887 di repertorio; detta liberalità ha per oggetto una imbarcazione a vela denominata « Bessay », descritta nello stesso atto notarile e valutata in L. 1.200.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 183. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1969.

Competenza per materia del console onorario di Gand (Belgio).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 45, 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Al console onorario in Gand sono attribuite le seguenti funzioni:

favorire le attività educative, assistenziali e sociali nella collettività italiana nonchè promuovere, assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge, vigilare le attività delle associazioni, delle camere di commercio e degli enti italiani;

stimolare nei modi più opportuni ogni attività economica interessante l'Italia, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali;

sviluppare le relazioni culturali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto console onorario sono esercitate dal console generale onorario in Anversa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1969

p. *Il Ministro:* PEDINI

(23)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Nardò.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 luglio 1960, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona in località Santa Maria al Bagno nel comune di Nardò (Lecce);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Nardò;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce nella varietà dei suoi aspetti naturali, un insieme di rara bellezza paesistica, formando per la rigogliosa vegetazione di piante boschive ed ornamentali e per la struttura rocciosa e frastagliata da punte e rientranze, un complesso di cose immobili avente un caratteristico aspetto di grande valore estetico e tradizionale;

Visto il decreto ministeriale in data 29 ottobre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 dicembre 1965, con il quale veniva dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge predetta, la zona sita in località Santa Maria al Bagno in comune di Nardò (Lecce);

Rilevato che il detto provvedimento è stato emanato senza il concerto del Ministero della marina mercantile, previsto dall'art. 13 della legge sopracitata, in quanto nella zona stessa sono comprese anche aree di demanio marittimo;

Vista l'opportunità di escludere dal vincolo predetto le sopra menzionate zone di proprietà del demanio marittimo;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Nardò (Lecce) in località Santa Maria al Bagno, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è, fatta eccezione delle aree di proprietà del demanio marittimo, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge medesima. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a sud ed ovest con il confine del demanio marittimo, a nord con località « Santuario Madonna dell'Alto » e ad est con i centri abitati di Santa Caterina e Santa Maria al Bagno, il tutto compreso nel foglio 110, particelle: 8, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 46, 48, 48-*A*, 49, 50, 51 e 52 e nel foglio 120, particelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 124, 167, 168, 169, 191 e 193.

Il decreto ministeriale datato 29 ottobre 1965 è modificato come sopra e le aree di demanio marittimo di pertinenza della suddetta località devono intendersi escluse dalla zona vincolata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Nardò provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

Verbale di riunione

L'anno millenovecentosessanta, il giorno sedici del mese di luglio, in Santa Maria al Bagno (Nardò), ove la commissione si è portata in seguito ad avviso di convocazione, si sono riuniti i signori:

(*Omissis*).

La commissione

Visto il ricorso del dott. Giuseppe Piccinni avverso la decisione del comune di Nardò di fare costruire un parcheggio coperto a pagamento lungo un suggestivo sperone che si protende nel mare a nord-ovest del viale Lamarmora in Santa Maria al Bagno, costruzione che andrà a deturpare la zona panoramica della spiaggia;

Preso atto delle sollecitazioni dell'ente provinciale del turismo affinchè il vincolo panoramico della zona sia esteso anche alla nuova strada costruita dall'amministrazione provinciale da Santa Caterina verso la Torre dell'Alto;

Recatasi in Santa Maria al Bagno alla via Lamarmora e constatato che in zona soggetta a vincolo come da decreto ministeriale 15 ottobre 1952 in *Gazzetta Ufficiale* n. 263, è in corso di costruzione un autoparcheggio coperto;

Percorsa la nuova strada provinciale da Santa Caterina verso Torre dell'Alto e la strada provinciale Santa Maria al Bagno alla Lecce-Gallipoli;

Ritenuto che trattasi di rione di notevole interesse panoramico;

Delibera

di proporre che sia compreso nell'elenco delle bellezze naturali anche la zona sopra menzionata, meglio distinta nelle allegate planimetrie, per gli stessi motivi che consigliarono il precedente vincolo ed in considerazione, pure, degli impianti boschivi effettuati sul posto dal Corpo nazionale delle foreste.

(12169)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale dell'oreficeria, gioielleria e argenteria » in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale dell'oreficeria, gioielleria e argenteria », che avrà luogo a Vicenza dal 25 gennaio al 1° febbraio 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(113)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « IX Salone nautico internazionale e nel X Salone internazionale rimorchio campeggio » in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IX Salone nautico internazionale e nel X Salone internazionale rimorchio campeggio », che avranno luogo a Genova dal 31 gennaio al 9 febbraio 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(114)

DECRETO PREFETTIZIO 26 novembre 1969.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Salerno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Considerato che occorre provvedere alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità scaduto dalla carica per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli enti ed organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità di Salerno per il triennio 1969-71, è costituito come segue:

Presidente:

il prefetto.

Componenti:

il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del tribunale di Salerno;
l'ingegnere capo del genio civile;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro;
l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado residente a Salerno;
l'ufficiale sanitario di Salerno;
il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale dell'igiene e profilassi;
il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Cipolletta dott. Giuseppe, medico condotto di Calvanico;
il presidente dell'ospedale civile di Cava dei Tirreni;
il direttore sanitario dell'ospedale civile di Salerno;
Ragno dott. Italo, primario medico dell'ospedale civile di Salerno;
Sarro prof. dott. Mario, primario chirurgo dello ospedale di Eboli;
Scozia prof. Antonio, libero docente in clinica tisiologica;
Faillo prof. dott. Ernesto, direttore dell'ospedale psichiatrico di Nocera Inferiore;
Della Casa prof. dott. Raffaele, libero docente in pediatria;
Pascarelli dott. Francesco, esperto in materie amministrative;
Francese dott. ing. Gaetano, esperto in ingegneria sanitaria-urbanistica;
Ricciardi dott. ing. Mario, esperto in edilizia ospedaliera;
D'Aniello dott. Ennio, rappresentante dell'ordine dei medici;
Realfonso dott. Ettore, rappresentante dell'ordine dei veterinari;
D'Amato dott. Carmelo, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
Guidotti dott.ssa Francesca, rappresentante del collegio delle ostetriche;
de Peruta dott. Paolo Emilio, rappresentante dell'I.N.P.S.;
Musano dott. Vincenzo, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;
Lacedonia dott. Carmine, rappresentante dell'I.N.A.M.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Gaetano Magliano, consigliere di 1ª classe della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Salerno, addì 26 novembre 1969

Il prefetto: FABIANI

(12114)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca dello scioglimento della società cooperativa edilizia « Aurora », con sede in Omegna

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 dicembre 1969, il decreto ministeriale 16 ottobre 1969 è revocato limitatamente alla parte (n. ord. 23) con la quale è stato disposto lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa edilizia « Aurora », con sede in Omegna (Novara), costituita per rogito Lantori in data 6 gennaio 1965, rep. 22981.

(13)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1969, il comune di Adrano (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12208)

Autorizzazione al comune di Mara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1969, il comune di Mara (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12209)

Autorizzazione al comune di Comano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1969, il comune di Comano (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.394.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12211)

Autorizzazione al comune di Muggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1969, il comune di Muggia (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.318.341, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12213)

Autorizzazione al comune di Agliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1969, il comune di Agliana (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.058.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutúante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12214)

Autorizzazione al comune di Castello di Cisterna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1969, il comune di Castello di Cisterna (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12210)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo ne' Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1969, il comune di Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.502.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12212)

Autorizzazione al comune di San Dorligo della Valle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1969, il comune di San Dorligo della Valle (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.264.298, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12215)

Autorizzazione al comune di Musso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1969, il comune di Musso (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.139.878, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12216)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1969, registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 18, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 19 settembre 1968 dal sig. Pietro Garganico avverso la deliberazione n. 59 del 22 febbraio 1968, con la quale la deputazione amministrativa del Consorzio di bonifica di Paestum in sinistra del Sele, con sede in Capaccio Scalo (Salerno), ha respinto l'istanza dell'interessato intesa ad ottenere il trattamento di pensione in luogo della indennità di licenziamento.

(12172)

Approvazione del nuovo statuto del consorzio della grande bonificazione ferrarese, con sede in Ferrara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5625 in data 22 dicembre 1969, è stato approvato — con modifiche — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio della grande bonificazione ferrarese, con sede in Ferrara, deliberato dal consiglio dei delegati in data 21 luglio 1969.

(12173)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1969, numero 16641/3798, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Figliolia Renato, nato il 29 gennaio 1914 in Foggia e Figliolia Maria, nata il 25 settembre 1912 in Foggia, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Campolato », in San Giovanni Rotondo, estese mq. 662 riportate in catasto alle particelle numeri 20-*b* e 30 del foglio di mappa n. 137 del comune di San Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con i numeri 4 e 17.

(12049)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Valentino

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1969, numero 17801/4071, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cicchelli Antonio, nato a San Valentino il 15 dicembre 1919, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in San Valentino, estese mq. 1380, riportate in catasto alle particelle numeri 424 parte e 2-*a g* del foglio di mappa n. 13 del comune di San Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 212 e 211.

(12175)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1969 al 31 gennaio 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2164/68, n. 2170/68 e n. 61/69 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA e PTOM
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):		
		ex B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):		
		I. contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio, aventi tenore in peso, di amido:		
		a) inferiore o uguale al 10 %:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	971,25	408,75
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	14.096,25	13.533,75
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 %	20.937,50	20.937,50
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	26.975,00	26.975,00
		b) superiore al 10 % o inferiore o uguale al 30 %:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caesari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	1.839,35	1.276,85
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	14.964,35	14.401,85
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	25.281,25	25.281,25
		c) superiore al 30 %:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	3.116,25	2.553,75
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	16.241,25	15.678,75
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	20.906,25	20.906,25
	85	II. non contenenti nè amido, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	26.975,00	26.975,00

(11703)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami ad un posto di applicato amministrativo nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 10 dicembre 1969, con la quale si è ritenuto necessario di bandire un concorso per un applicato amministrativo in prova;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per un posto di applicato amministrativo in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni e non averne oltrepassato i 32.

Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi per almeno due anni, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*, *c*, *d*, che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato o invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinenti alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti artt. 3, punto 5) e 4, possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La Stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251 purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti artt. 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*), del precedente art. 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*), del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della Stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore della Stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:
compito di aritmetica.

Prova pratica:
prova di stenografia e dattilografia;

Prova orale:
nozioni relative alla legislazione sulle Stazioni sperimentali.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la Stazione sperimentale.

La data della prova scritta, stabilita con provvedimento del presidente, sarà comunicata ai candidati non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale e della prova pratica sarà fissata direttamente dalla commissione.

La Stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di quattro ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale e quella pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel bollettino della Stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente sarà assunto con la qualifica di applicato amministrativo in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 157 del personale civile dello Stato.

La nomina ad applicato amministrativo effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la Stazione sperimentale.

Milano, addì 12 dicembre 1969

Il presidente: BORGHESE

(12200)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 30 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290, recante integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle direzioni provinciali del tesoro;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;
Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;
Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro.

I vincitori del suddetto concorso saranno destinati esclusivamente presso le direzioni provinciali del Tesoro aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisica matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti degli impiegati delle carriere esecutive dell'amministrazione statale, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

I candidati che intendano beneficiare delle citate norme dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o alle direzioni provinciali del Tesoro, oppure, per i cittadini che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 26° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) la sede fra quelle indicate all'art. 9 del presente bando, dove intendono sostenere le prove scritte;

l) impegnarsi a raggiungere, in caso di nomina, le sedi delle regioni indicate all'art. 1 del presente bando;

m) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o alle direzioni provinciali del Tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle direzioni provinciali del Tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso di tali titoli.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè i documenti comprovanti l'eventuale diritto all'aumento del limite di età di cui all'art. 2.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non puo essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato su carta bollata rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra o del lavoro od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà anche essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n .837;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati di ruolo e operai permanenti dello Stato, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo nelle sedi di Torino, Milano e Bologna.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo e non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale relativo all'ex coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfaverevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica italiana 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 15.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1969
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 393

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale del tesoro - Ministero del tesoro - Via XX Settembre. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . (1) e residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) . . . .

Il sottoscritto chiede di sostenere le prove scritte presso la sede di . . . . . . (Torino, Milano o Bologna) e dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi sede appartenente alle regioni indicate all'art. 1 del bando di concorso.

. . . . . . li . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni con l'indicazione del numero del codice di avviamento postale . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (5) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere e perito commerciale);

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato;

partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido civile; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

mutilato ed invalido per servizio militare o civile;

mutilato o invalido del lavoro, orfano o vedova di caduto sul lavoro;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;

assistente ordinario o straordinario di università o di istituti superiori;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle amministrazioni statali, od operaio permanente dello Stato;

sottufficiale delle forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

ufficiale, sottufficiale graduato o militare di truppa dell'Esercito, Marina, Aeronautica o dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia o dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

1) istituzioni di diritto civile e commerciale;

2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1) principi di economia politica;

2) principi di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di procedura civile;

2) nozioni generali sui servizi dell'amministrazione centrale e provinciale del Tesoro;

3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

4) nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 12 novembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

(12202)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per il conferimento, per l'anno 1969-70, di borse di studio agli orfani dei segretari comunali e provinciali

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1969-70:

a) n. 30 da L. 60.000 ciascuna per la frequenza del 1°, 2° e 3° corso della scuola media unica ed istituti equiparati;

b) n. 20 da L. 110.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

c) n. 10 da L. 300.000 ciascuna per la frequenza delle università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

n. 3 riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

n. 7 riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Nell'ambito della presente categoria *c*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi, e viceversa.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1968-69 (compresa la sessione di febbraio 1970) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi consigliato dalla Facoltà;

b) se studenti delle scuole medie inferiori e superiori, ovvero studenti universitari iscritti al I corso dell'anno accademico 1969-1970: siano stati promossi in unica sessione e non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1968-69.

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di laurea od a corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonchè quelli che per l'anno accademico 1969-70 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado che per l'anno 1969-70 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in Istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Per ogni nucleo familiare non potrà essere assegnata più di una delle borse di studio messe a concorso con il presente decreto.

Nel caso che più candidati appartenenti al medesimo nucleo familiare dovessero risultare vincitori, la borsa di studio verrà attribuita solo a quello che risulterà utilmente classificato per la borsa di maggiore importo o, qualora trattasi di candidati appartenenti alla medesima categoria, a quello che risulterà meglio classificato nella relativa graduatoria.

Art. 5.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro e non oltre i seguenti termini:

10 marzo 1970 per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado;

10 maggio 1970 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) stato di famiglia, completato della dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette relativa al reddito netto familiare accertato per il 1968 o, in mancanza di accertamento, denunciato ai fini dell'imposta complementare. Tale dichiarazione è richiesta anche se negativa;

2) certificato rilasciato dalla competente Autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado:

la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1968-69, con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1969-70;

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1969-70 al I corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1968-69;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del II corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con l'espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1968-1969 (compresa la sessione di febbraio 1970) ha sostenuto e superato

tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi consigliato dalla facoltà. Per ciascuna di tali materie dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti che lo studente per l'anno 1969-70 non fruisce di presalario universitario;

4) atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il candidato è orfano di segretario comunale o provinciale che all'atto del decesso si trovava in attività di servizio di ruolo, ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato medesimo, se maggiorenne, ovvero da chi esercita la patria potestà, se minorenne.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza del richiedente, ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in una delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 4 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione in conformità a quanto prescritto dal presente bando.

Art. 6.

Con successivo provvedimento verra nominata l'apposita commissione, che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste all'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta in misura direttamente proporzionale alla media dei voti conseguiti da ciascuno di essi, nonchè al numero dei componenti il nucleo familiare ed inversamente proporzionale alle condizioni economiche della famiglia.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 7.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sara imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, numero 604.

Roma, addì 29 dicembre 1969

Il Ministro: RESTIVO

(35)

MINISTERO DELLA DIFESA

Riapertura del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1969, con il quale e indetto un concorso per titoli e per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1969, registro n. 25 Difesa, foglio n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 29 ottobre 1969;

Ritenuta nell'interesse dell'amministrazione, l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi per incrementare il numero delle domande ed assicurare una migliore e più adeguata selezione dei candidati al concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli e per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1969 indicato in preambolo, è riaperto per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

I requisiti per l'ammissione al predetto concorso devono essere posseduti dai nuovi aspiranti alla data di scadenza del nuovo termine utile per la presentazione delle domande fissato dal precedente art. 1 ad eccezione dell'età che deve essere posseduta alla data del presente decreto.

Sono fatti salvi i diritti di coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso entro il termine stabilito dal decreto ministeriale 6 settembre 1969 inerente il concorso stesso e cioè entro il 13 dicembre 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1970
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 40

(89)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esame a duecentotrenta posti di vice cancelliere e vice segretario

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a duecentotrenta posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 5 agosto successivo, avranno luogo in Roma nei giorni 23, 24 e 25 febbraio 1970, con inizio alle ore 8.

La prova scritta dell'esame facoltativo di lingua tedesca avrà luogo in Roma, il giorno 26 febbraio 1970, alle ore 8.

(88)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1969 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 5 novembre 1969 relativo all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1969, registro n. 4, foglio n. 28, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 19 aprile 1969.

(12181)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Data della prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a diciotto posti di medico laboratorista

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a diciotto posti di medico laboratorista, categoria direttiva, ruolo « medici specialisti di laboratorio », il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 90 del 4 aprile 1969, avrà luogo a Roma presso l'Archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi (EUR, viale Europa), il giorno 19 gennaio 1970 con inizio alle ore 9.

(125)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e del vincitore del concorso per titoli ad un posto di direttore nel ruolo del personale dei servizi di meteorologia e di ecologia agraria - Ufficio centrale di meteorologia e di ecologia agraria di Roma.

Il supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero della agricoltura e delle foreste n. 12 del mese di dicembre 1969, notificato agli uffici ed al personale dipendenti il 20 dicembre 1969, reca il decreto ministeriale n. 10941 di prot. del 4 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1969 al n. 14, foglio n. 324, con il quale viene approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ad un posto di direttore nel ruolo del personale dei servizi di meteorologia e di ecologia agraria Ufficio centrale di meteorologia e di ecologia agraria di Roma, e dichiarato vincitore del concorso stesso il dott. prof. Rosini Ezio.

(12182)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1969, n. **37.**

Ulteriore autorizzazione di spesa e integrazione dei provvedimenti a favore della bachicoltura regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 4 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 3 della legge regionale 1° giugno 1966, n. 8, sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 3-*bis* — L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, nella misura massima del 90 % della spesa ritenuta ammissibile, a favore di enti, associazioni e cooperative legalmente costituite per iniziative di carattere straordinario interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione e l'attività dimostrativa ivi inclusi, per queste finalità, l'acquisto, gli adattamenti ed ammodernamenti di macchine ed attrezzi ».

« Art. 3-*ter* — Per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze — ivi compreso l'acquisto del terreno necessario per la costruzione delle opere e relativi servizi — occorrenti ad assicurare la raccolta, cura, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti e sottoprodotti dell'allevamento del baco da seta, nonchè per la realizzazione di manufatti fissi e mobili necessari per l'incentivazione del seme, viene estesa la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, a favore degli enti richiamati dallo stesso articolo.

Le predette agevolazioni sono applicabili anche per l'ampliamento e l'ammodernamento di preesistenti impianti.

Per gli interventi previsti dal presente articolo si provvederà con i finanziamenti indicati nell'art. 12 della citata legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e nella legge regionale 7 marzo 1968, n. 14 ».

Art. 2.

Per gli scopi di cui alla legge regionale 1° giugno 1966, n. 8, come integrata con la presente, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1971.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969, è istituito — al titolo II - sezione V — il capitolo 801 con la denominazione « Contributi ad agricoltori che eseguono impianti razionali e specializzati di gelseti, ai bachicoltori per sostenere e favorire l'allevamento del baco da seta, alle cooperative che organizzano e conducono allevamenti collettivi per la bachicoltura e agli enti, associazioni o cooperative per l'assistenza tecnica, la divulgazione e l'attività dimostrativa » e con lo stanziamento di lire 100 milioni.

A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento dell'importo di lire 76 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 (rubrica n. 5 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio stesso) e mediante storno dell'importo di lire 24 milioni dal capitolo 760 del medesimo stato di previsione della spesa.

L'onere di lire 100 milioni relativo all'esercizio finanziario 1969 fa carico al precitato capitolo 801 e quello relativo agli esercizi finanziari 1970 e 1971 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La succitata variazione dello stanziamento al capitolo 760 viene conseguente apportata all'elenco n. 1 approvato con l'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 novembre 1969

BERZANTI

(11878)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.